



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del registro del 29/12/2022	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART 20 DLGS 175/2016
--	---

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **29**, del mese di **Dicembre**, con inizio alle ore **18.20** nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con apposito avviso prot n. 6802 del 24.12.2022, si è riunito il Civico Consesso, in seduta pubblica straordinaria ed urgente ai sensi dell'art 30 della L.R. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:

COGNOME	NOME	Presente	Assente
PANARISI	GIOVANNI ANGELO	X	
CUFFARO	ALIDA	X	
BONIFACIO	VINCENZO	X	
INGRAUDO	ANNA		X
GARUFO	SIMONA	X	
CINQUEMANI	GIUSEPPE	X	
SCALIA	MASSIMILIANO	X	
IATI'	ANDREA	X	
PIAZZA	ANNA MARIA	X	
GALVANO	DARIO	X	

Consiglieri assegnati n. 10, in carica n. 10; presenti n. 9 assenti n. 1.

Assume la presidenza della seduta il Presidente Signor Bonifacio Vincenzo.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottoressa Serena Sferlazza.

Sono presenti, altresì il Sindaco Giovanni Cirillo, il Responsabile Po Settore II dr.A. Piro e il Responsabile Po settore I, Dott.Rosario La Rovere.

Il Segretario Comunale procede con l'appello nominale che dà il seguente esito:

Numero 9 Consiglieri Comunali presenti:Panarisi, Cuffaro, Bonifacio, Garufo, Cinquemani, Scalia Iati , Piazza a e Galvano, assenti n. 1 Ingraudò.

Il Presidente del Consiglio, procede con la trattazione del decimo ordine del giorno"Ricognizione periodica delle partecipate ex art 20 dlgs 175/2016.

Il Consigliere Iati chiede al Sindaco informazioni sulla situazione finanziaria con la società Bmts; sul punto il Sindaco sottolinea che la Giunta Municipale è chiamata ad approvare a fine anno il piano economico della suddetta, aggiunge inoltre la necessaria modifica della tariffazione del servizio essendo necessario un adeguamento della stessa.

Il Consigliere Scalia specifica inoltre che l'ente ogni mese versa un canone mensile alla società per garantire i servizi alcuni dei quali sono da migliorare.

Il Sindaco ribadisce la necessità di aggiornare il regolamento che risale al 2014 e adeguare la tariffa relativa al servizio.

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri assegnati 10.-In carica 10
- Consiglieri presenti n. 9 (voti favorevoli 6, astenuti 3)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra con voti favorevoli nr 6 su 9 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati.

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'O.D.G. avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipate ex art 20 dlgs 175/2016.

A questo punto si passa pertanto alla votazione della proposta di immediata esecutività, così che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli nr 6 su 9 consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutati in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività ai sensi dell'art 134 c. 4 del dlgs 267/2000 della presente delibera approvata con votazione palese per alzata e seduta approvata con voti 6 favorevoli e 3 astenuti



COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero consorzio di Agrigento)

SETTORE II

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE. PROPOSTA N. del 20.12.2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART.20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L.;
- il responsabile dell'ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Premesso

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che ai sensi dell'articolo 20 del sopra citato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano la razionalizzazione delle partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che sono state emanate le Linee guida del Mef e Corte dei Conti sul monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate con allegato uno schema tipo, in formato editabile, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare entro fine anno (articolo 20 del Testo unico);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/11/2017 con la quale il Comune di Gallo Matese ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;
- Le Deliberazioni n. 35 del 29.12.2018, n. 35 del 30.12.2019 con cui il Consiglio Comunale di Montallegro ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni dell'ente, rispettivamente, al 31/12/2017, al 31/12/2018, disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014,

n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto:

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto che il Comune rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina:

- il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con atto n. 35 del 30/12/2019 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

Considerato che dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale, N. 35 del 30.12.2019 si evince - al 31.12.2018 la partecipazione dell'Ente nelle seguenti società:

SRR ATO4	DIRETTA	0,74	SERVIZIO INTERESSE GENERALE	1
GAC IL SOLE E L'AZZURRO	DIRETTA	1.14	ATTUAZIONE ART 34	2
GAL SICANI	DIRETTA	2,50	ATTUAZIONE ART 34	3
GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	1,24	SERVIZIO INTERESSE GENERALE	4
ATO CONSORZIO AMBITO GEBERALE	DIRETTA	0.66	SERVIZIO INTERESSE GENERALE	5
DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	DIRETTA	1,13	ATTUAZIONE ART 34	6
ATI CONSORZIO AMBITO	DIRETTA	1	ATTUAZIONE ART 34	7

Considerato che:

L'Amministrazione non ha provveduto alla razionalizzazione periodica da effettuarsi ogni anno entro il 31.1.2 come prescritto dalla legge e che occorre pertanto aggiornare il prospetto delle partecipate al 31.12.2021 come si evince dallo schema di seguito riportato:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Gesa Ag2 S.p.A. in liquidazione	02303330845	1,24%	In liquidazione	
S.R.R. Agrigento provincia Est	02734620848	0,74%	Attiva	
Consorzio di Ambito di Agrigento S.l.l. in liquidazione	93035790844	0,66%	In liquidazione	
Gal Sicani (Gruppo di Azione Locale) coop. consortile a r.l.	02570390845	2,5%	Attiva	
Distretto turistico delle miniere	92057840859	1,13%	Attiva	
GAC (Gruppo di Azione Locale) coop. Consortile a r.l.	02705700843	1,14%	Attiva	
Assemblea Territoriale Idrica	93074830840	1,00%	Attiva	
BMTS AMBIENTE	029973900840	100%	Attiva	

- le società sopra elencate sono quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- pertanto esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

Preso atto che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Questo Ente non è tenuto all'adozione del bilancio consolidato.
- Ai sensi del comma 9 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti*

dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Visto lo Statuto comunale;

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie [...] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato **A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO, inoltre, l'allegato **B)** redatto sulla scorta del modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;


PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

PROPONE

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **di prendere atto** delle allegate schede per la rilevazione delle partecipazioni redatta secondo i modelli predisposti dal MEF compilata sulla scorta dei dati trasmessi dalle società a questo Ente e/o comunque per quanto possibile, reperiti, tenuto conto che alcune società non dispongono di siti internet aggiornati e non trasmettono periodicamente, nonostante le richieste dell'ente, i dati necessari.
3. **di inviare** copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.
4. **demandare** al Responsabile di area finanziaria gli adempimenti consequenziali.
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante la scadenza del termine previsto per l'adempimento.

Il Responsabile del II Settore

Dott. Antonio Salvatore Piro



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 186 dell'O.R.E.E.L.L, approvato con L.R. 15/3/1963 N. 16 E S.M.I., viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Vincenzo Bonifacio


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giovanni Angelo Panarisi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Serena Sferlazza





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta


che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

IL Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Serena Sferlazza





ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il giorno 23.12.2022

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, li 23.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Serena Sferlazza

